



**TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA**  
**SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice Corrado Bile, ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

nella causa civile promossa da \_\_\_\_\_, nato in \_\_\_\_\_ il giorno \_\_\_\_\_, con il patrocinio dell'avv.to Marco Mellone;

nei confronti del Ministero dell'interno, in persona del Ministro p.t., difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato; con l'intervento del P.M.;

OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana.

ooo

\_\_\_\_\_ ha chiesto che venisse dichiarato il suo *status* di cittadino italiano in virtù del matrimonio contratto con la cittadina italiana \_\_\_\_\_ il 18 maggio 1972.

Premesso che al momento del matrimonio era vigente l'art. 10 della legge 555/1912 il quale stabiliva che “[l]a donna straniera che si marita ad un cittadino acquista la cittadinanza italiana”, il ricorrente ha sostenuto che, alla luce della giurisprudenza costituzionale, oggi deve ritenersi che anche l'uomo straniero che sposa una cittadina italiana acquista la cittadinanza italiana, come accade per la moglie a parti invertite.

Il Ministero, con l'atto di costituzione, ha ribadito la decisione non opponendosi, tuttavia, alla domanda, ma chiedendo la compensazione delle spese in quanto alla luce del quadro normativo, “in sede amministrativa la dichiarazione volta al riacquisto della cittadinanza può dunque produrre effetti solo per il futuro, a decorrere dal giorno successivo a quello in cui venga effettuata, restando esclusa la possibilità, pacifica ed ammessa invece in sede giurisdizionale, che la sua efficacia possa retroagire fino alla data di entrata in vigore della Costituzione, in conformità a quanto sancito dalle Sezioni Unite della Cassazione”. In particolare, ha aggiunto che l'amministrazione è “impossibilitata, in assenza di un intervento del legislatore, di far luogo alla diretta applicazione dei nuovi principi introdotti dalla Corte di Cassazione”.

Le nozze sono state celebrate in epoca precedente alla data (27.4.1983) di entrata in vigore della legge 123/1983, il cui articolo 1 ha introdotto un meccanismo diverso da quello previsto dagli artt. 10 e 11 della legge 555/1912, escludendo ogni automatismo nell'acquisto della cittadinanza italiana *iure matrimonii*. Tali articoli sono poi stati abrogati dalla legge 91/1992.

La giurisprudenza ha da tempo chiarito che l'acquisizione dello *status* di cittadino è permanente, imprescrittibile e giustiziabile in ogni tempo (Cass., sez. un., sent. n. 4466 del 2009)

E' ben chiaro che la regola che consente l'acquisto della cittadinanza del marito da parte della moglie straniera, ma non viceversa, non si concilia con il sistema nazionale e internazionale, disegnato su una parità di genere sotto ogni profilo.

Occorre allora verificare se vi sia spazio per una interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione applicabile che consenta di non dar luogo ad una disparità di trattamento macroscopicamente anacronistica.

Attualmente, l'acquisto della cittadinanza è sempre subordinato ad una manifestazione di volontà dell'interessato (legge n. 91/92 e d.P.R. n. 362/1994). L'art. 3 della legge 123/1983, abrogato dalla legge n. 91/92, prevedeva che "la cittadinanza si acquista con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'interno, a istanza dell'interessato".

Al riguardo la Corte costituzionale ha affermato che l'automatico acquisto della cittadinanza italiana per effetto di matrimonio con un cittadino costituisce criterio non più proponibile, in quanto l'art. 3 della l. n. 123 del 1983 - conformandosi alle indicazioni della Corte costituzionale - riconosce il dovuto valore alla volontà dell'interessato e rifiuta ogni automatismo sia per il coniuge straniero di sesso maschile che per quello di sesso femminile, in tal guisa affermando la parità tra uomo e donna (Corte cost., ord. n. 490 del 1988).

Circa il divieto dell'automatismo, già in precedenza la Corte, con la sentenza n. 87 del 1975, aveva stabilito che l'art. 10, terzo comma, della legge n. 555/1912 (il cui primo periodo prevedeva che "la donna cittadina che si marita ad uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché il marito possieda una cittadinanza che per il fatto del matrimonio a lei si comunichi") - nella parte in cui prevede esclusivamente nei riguardi della donna che si mariti con uno straniero la cui cittadinanza le si comunichi a seguito del matrimonio, la perdita della cittadinanza italiana - crea un'ingiustificata e non razionale disparità di trattamento fra i due coniugi; crea, inoltre, un'ingiustificata disparità di trattamento fra le stesse donne italiane sposate a stranieri, facendo dipendere la perdita automatica o la conservazione della cittadinanza italiana dall'esistenza o meno di una norma straniera che preveda l'acquisto della cittadinanza del marito da parte della moglie; pone, infine, la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto di matrimonio, dei diritti di cittadina italiana, e nuoce all'unità familiare in quanto potrebbe

indurre la donna a non compiere l'atto giuridico del matrimonio o a scioglierlo una volta compiuto. Detta disposizione è pertanto costituzionalmente illegittima, per violazione degli artt. 3 e 29 Cost., nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna.

La sentenza è importante, ai fini che interessano, soprattutto perché contiene una puntualizzazione preziosa per l'interprete. Nella motivazione si legge che “[l]’art. 10 si ispira, come risulta dalla dottrina e dai commenti susseguenti alla sua emanazione, alla concezione imperante nel 1912 di considerare la donna come giuridicamente inferiore all'uomo e addirittura come persona non avente la completa capacità giuridica (fra l'altro a quel tempo non erano riconosciuti alla donna diritti politici attivi e passivi ed erano estremamente limitati i diritti di accedere a funzioni pubbliche), concezione che non risponde ed anzi contrasta ai principi della Costituzione che attribuisce pari dignità sociale ed uguaglianza avanti alla legge di tutti i cittadini senza distinzione di sesso e ordina il matrimonio sull'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi”.

Tale condizione di uguaglianza impone l'applicazione delle medesime regole a parità di condizioni. La condizione giuridica dei coniugi, insomma, non può che essere la stessa.

Peraltro, può aggiungersi che nel caso in esame, non si pone un problema di perdita automatica della cittadinanza italiana da parte di un cittadino, ma di possibile acquisto da parte di uno straniero. Il che porta a considerare diversamente anche il tema della automaticità e le esigenze che l'esclusione di tale meccanismo è volta a tutelare.

Ad ogni modo, nell'ipotesi in cui il riconoscimento della cittadinanza italiana sia stato domandato da una donna coniugata con un cittadino italiano prima dell'entrata in vigore della legge 123/1983, questo Tribunale ha generalmente optato per una soluzione di accoglimento, ritenendo applicabili gli artt. 10 e 11 della legge 555/1912 *ratione temporis*.

La soluzione è senz'altro condivisibile. Né ad essa appare opponibile l'argomento dell'effetto automatico di tale acquisto. Infatti, a prescindere dal problema della retroattività della esclusione dell'automatismo, è dirimente il fatto che con la stessa richiesta, la persona interessata manifesta l'intento di acquisire la cittadinanza, soddisfacendo così l'esigenza del consenso.

Se, dunque, in applicazione degli artt. 10 e 11 della legge n. 555/1912 la moglie straniera può ottenere la cittadinanza italiana, non può predicarsi una soluzione diversa per il marito straniero.

Sul punto occorre sgombrare il campo da un possibile equivoco che attiene ai limiti di applicabilità, in materia di cittadinanza, dell'art. 3 Cost. allo straniero.

La Corte costituzionale ha da tempo affermato che «se è vero che l'art. 3 si riferisce espressamente ai soli cittadini, è anche certo che il principio di eguaglianza vale pure per lo straniero quando trattasi di rispettare quei diritti fondamentali», cioè quei «diritti inviolabili dell'uomo, garantiti allo

straniero anche in conformità dell'ordinamento internazionale» (Corte cost. sent. 104 del 1969). Peraltro, la Corte ha chiarito che non tutti i diritti fondamentali sono riconosciuti allo straniero, ma soltanto i "diritti inviolabili della personalità", garantiti dall'art. 2 Cost. e dalle consuetudini e dagli atti internazionali relativi ai diritti dell'uomo richiamati dai primi due commi dell'art. 10 Cost., i quali tuttavia «rappresentano un minus rispetto alla somma dei diritti di libertà riconosciuti al cittadino» (cfr. sentenze nn. 104/1969, 144/1970, 109/1974 e 244/1974).

Alla luce di tali premesse, la Corte ha concluso che non rientra tra i diritti fondamentali l'acquisto della cittadinanza italiana (Corte cost., ord. n. 490 del 1988, cit.).

Ebbene, va evidenziato che la questione oggi all'esame del Tribunale non riguarda la possibilità, esclusa dalla Corte costituzionale, di annoverare l'acquisto della cittadinanza tra i diritti fondamentali, ma la disparità di trattamento tra uomo e donna, principio certamente applicabile indipendentemente dal fatto che uno dei due coniugi sia straniero. In altri termini, ciò che viene in evidenza è l'esigenza di assicurare lo stesso trattamento ai coniugi indipendentemente dall'identità sessuale. Il fatto che la parità riguardi un diritto non fondamentale resta, sotto questo profilo, sullo sfondo. E' dall'eliminazione di una discriminazione anacronistica che discende il riconoscimento del diritto (non fondamentale), non potendo, per converso, la qualità del diritto giustificare una discriminazione tra la donna e l'uomo.

Si è ricordato come la Corte costituzionale, anche in questa materia, abbia in più occasioni ribadito che non è consentita alcuna differenza di trattamento tra l'uomo e la donna che si traduca in una minorazione dei diritti e in una collocazione in uno stato di inferiorità di quest'ultima (in particolare, con la citata sentenza n. 87 del 1975 e con la sentenza n. 80 del 1983 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della medesima legge).

Allo stato, dunque, a distanza di molti anni da queste pronunce, l'impossibilità di operare differenze penalizzanti nell'ambito del rapporto di coniugio costituisce, nell'ordinamento giuridico, una acquisizione pacifica, consolidata e, per certi versi, ovvia. Non vi è più spazio per addivenire ad interpretazioni di segno opposto. Del resto, è significativo che, nel caso in esame, si tratti di una disposizione (applicabile *ratione temporis*) superata (anche) per via dell'evoluzione del sentire sociale cui la Corte costituzionale e il legislatore hanno dato voce.

Né, alla luce di quanto si è detto, il dato letterale può considerarsi ostacolo insuperabile ai fini di addivenire ad una interpretazione costituzionalmente orientata.

In questa prospettiva può essere valorizzato, quale mero elemento di orientamento a fini ermeneutici, il fatto che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 189 del 2019, a fronte di una interpretazione giurisprudenziale attenta all'evolversi delle categorie giuridiche – si trattava della “ingiustificabile disparità di trattamento tra figli legittimi e non” - ha ritenuto non fondate, nei sensi

di cui in motivazione, le questioni, sollevate da diversi giudici, relative al reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare previsto del nuovo testo dell'art. 570 bis c.p. (In particolare, la Corte ha osservato che “[i]n effetti, tutte le ordinanze censurano nella sostanza il nuovo art. 570-bis cod. pen, introdotto dall'art. 2, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 21 del 2018, nella parte in cui - sostituendo l'art. 12-sexies della L. 1 dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio) e l'art. 3 della L. 8 febbraio 2006, n. 54 (Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli), contestualmente abrogati dall'art. 7, comma 1, lettere b) e o), del medesimo D.Lgs. n. 21 del 2018 - avrebbe determinato la parziale abolitio criminis dell'omesso versamento dell'assegno periodico per il mantenimento, l'educazione e l'istruzione dei figli (minorenni, ovvero maggiorenni ma ancora non autosufficienti) nati fuori dal matrimonio; condotta che in precedenza era ricompresa - secondo l'interpretazione fatta propria dalla giurisprudenza prevalente della Corte di cassazione - nell'alveo applicativo dell'abrogato art. 3 della L. n. 54 del 2006. Tale parziale *abolitio criminis* avrebbe determinato, secondo i giudici a quibus, il contrasto delle disposizioni censurate con una pluralità di parametri costituzionali, di volta in volta identificati dalle singole ordinanze di rimessione negli artt. 3, 25, secondo comma, 30 e 76 Cost.”).

Le considerazioni fin qui svolte inducono il Tribunale a ritenere che sia possibile una interpretazione costituzionalmente orientata delle norme.

Come è noto, i principi e i valori nei quali si riconosce la collettività sono calati nella storia. Nella società attuale le stesse categorie del pensiero sono costantemente esposte a nuove sollecitazioni. Di ciò non può non tenersi conto nel caso in esame. Del resto, si potrebbe osservare, la distinzione tra marito e moglie volta ad attribuire o negare diritti all'uno o all'altro non è meno anacronistica della distinzione tra figli legittimi e non.

Infatti, di regola, alla qualità di coniuge, oggi, si ricollegano posizioni giuridiche del tutto analoghe. Questo principio, applicato all'acquisto della cittadinanza, implica che la condizione giuridica del marito e della moglie che hanno contratto matrimonio prima del 1983 non può risultare differenziata. Ciò che assume rilievo è la qualità di coniuge.

Concludendo, una interpretazione costituzionalmente orientata impone di considerare, in senso evolutivo e in linea con le vigenti categorie giuridiche, il riferimento al “marito” o alla moglie” come un riferimento alla condizione di “coniuge”.

Le spese di lite possono essere compensate in considerazione della complessità della questione, del fatto che la decisione discende dall'applicazione di principi di derivazione giurisprudenziale e della posizione assunta dall'Avvocatura dello Stato.

**P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:

accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che il ricorrente è cittadino italiano;  
ordina al Ministero dell'Interno e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alla relativa iscrizione, trascrizione e annotazione di legge, nei registri dello stato civile, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;  
dichiara le spese di lite integralmente compensate.

Così deciso in Roma, in data 18/03/2022

Il Giudice  
*Corrado Bile*